

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 212 Del 30-12-19

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI
LOCULI E DELLE CAPPELLE DEL CIVICO CIMITERO "MARSIA CAPOLUOGO".**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre
alle ore 11:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle
persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la necessità di sottoscrivere regolari contratti di concessione dei loculi e delle cappelle del Civico Cimitero “*Marsia Capoluogo*”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 108 del 29/09/2015, esecutiva, con cui sono stati determinati i prezzi per le concessioni dei loculi, degli ossari e delle cappelline in progetto;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 119 del 07/12/2017, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo delle opere di ampliamento del Cimitero “*Marsia Capoluogo*”;

VISTA la deliberazione G.C. n. 10 del 02/02/2018, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento del Cimitero “*Marsia Capoluogo*”;

VISTI gli schemi di contratto per la concessione dei loculi e delle cappelle cimiteriali, in Allegato 1 e 2;

VISTO l'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulle competenze deliberative della Giunta Comunale;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 “*Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria*”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE gli allegati schemi di contratto per le CONCESSIONI DEI LOCULI e delle CAPPELLE del CIMITERO COMUNALE "*Marsia Capoluogo*" (Allegati 1 e 2 al presente atto e parte integrante di esso.)
2. DI DEMANDARE al Servizio proponente la stipulazione degli atti di concessione.
3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel Sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online per la durata di 15 giorni consecutivi.
4. DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità di provvedere in merito.

ATTO DI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE (Allegato

1)

L'anno _____ (____), il giorno ____ (____) del mese di ____ (____) nella
civica Residenza del Comune di Roccafluvione, sono presenti:

1) dott. Ercoli Pasquale, Segretario Comunale del Comune medesimo, e domiciliato per la funzione, in P.zza Aldo Moro, N°4, Roccafluvione, Codice Fiscale del Comune “80004250447”, in seguito denominato anche “Concedente”

2) *il sig.* _____ la quale interviene nel presente atto nel proprio interesse, in seguito denominata anche “Concessionario”;

I PRESENTI PREMETTONO

a) che con deliberazione di G.C. n. 119 del 07/12/2017, esecutiva agli effetti di legge, è stato approvato il progetto definitivo delle opere di ampliamento del Civico Cimitero;

b) che con atto di G.C. n. 10 del 02/02/2018, è stato approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento del Civico Cimitero;

c) che con atto di G.C. n. 108 del 29/09/2015, sono stati determinati i prezzi per le concessioni dei loculi, degli ossari e delle cappelline in progetto;

Ciò premesso, le parti sopra costituite, con il presente atto stipulato per scrittura privata

convengono quanto segue

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Roccafluvione (AP), concede al sig _____, che accetta e si obbliga per sé, per i propri successori ed aventi causa la concessione di **n. _____ loculi**, contraddistinti dai seguenti dati:

- Lotto: _____

- Lotto: _____

nell'osservanza piena dei patti e delle condizioni del presente contratto.

Articolo 2 - Disciplina della concessione

La presente concessione è fatta e accettata tra le parti, e operante alle condizioni, modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti

della sanità pubblica sui cimiteri, dall'apposito Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare, nonché di tutte le disposizioni che potranno di seguito e in proposito essere emanate.

Articolo 3 - Natura giuridica

La presente concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto il diritto d'uso, restando vietato il trasferimento a terzi, per vendita, donazione o per altro titolo. La concessione forma oggetto di successione nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Riserve

Il Comune di Roccafluvione si riserva il diritto di adottare in ogni tempo nuove norme sulle concessioni cimiteriali, in modifica di quelle attuali; il concessionario per sé, successori ed aventi causa suoi eredi dovranno accettare senza condizioni.

Articolo 5 - Durata della concessione

La presente concessione di diritto d'uso del/i loculo/i è fatta per anni ***sessanta (60)*** decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Alla scadenza, torneranno nella piena disponibilità del Comune, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

Articolo 6 - Corrispettivo della concessione

Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune di Roccafluvione, è di € _____ ***a loculo, per il totale €*** _____ (), per n. _____ ***loculi***. Il concedente dichiara che la somma è stata interamente versata presso la Tesoreria Comunale o a mezzo bollettino di c.c. postale, come da documentazione in atti

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

Sono a carico del concessionario, suoi eredi ed aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi, limitatamente alle opere ornamentali esterne.

Articolo 8 - Riconferma della concessione

Gli aventi diritto, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di Regolamento al momento in vigore, potranno domandarne la riconferma che potrà essere accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta, il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, previa esumazione dei resti mortali.

Articolo 9 - Responsabilità

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte del /i loculo/i concesso/i, per causa fortuita o forza maggiore.

Articolo 10 - Rinvio

Per quanto non previsto o contemplato nel presente contratto, si applicano le norme del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le norme generali sulle concessioni demaniali e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

Articolo 11 - Spese

Le spese per bolli di questo atto sono a esclusivo carico del concessionario.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, parte seconda, della tariffa allegata al

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Circolare Ministeriale n. 126 del 15.05.1998),
con spese a carico della parte richiedente.

Il presente contratto si compone di n. _____ facciate

Il Concedente
Concessionario

II

ATTO DI CONCESSIONE MINI - CAPPELLINA CIMITERIALE (ALLEGATO 2)
(ARTICOLO 824 CODICE CIVILE)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale del Comune, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

1. Il Comune di Roccafluvione, rappresentato ai fini della stipulazione del presente atto, dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del servizio, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Ente (Codice Fiscale del Comune : 80004250447), per brevità chiamato "*Comune o Comune di Roccafluvione*"

E

Il Sig., per brevità chiamato "*Concessionario*":

_____;

I PRESENTI PREMETTONO

- 1- che il Comune di Roccafluvione ha reso pubblica l'intenzione di edificare nella parte nuova del Civico Cimitero, nr. 9 mini - cappelline;
- 2- che il concessionario ha manifestato l'interesse all'acquisizione di una mini - cappellina;
- 3- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 18 del 29/06/2012, è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e l'Ente ha acconsentito all'assegnazione della mini - cappellina per il periodo di anni 80 (ottanta);
- 5- che con deliberazione della Giunta Comunale n.108 del 29/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati determinati i costi definitivi e la durata delle concessioni;
- 6- che il concessionario è risultato assegnatario della mini - cappellina denominata "Mini-cappellina n. _____", composta di n. 8 loculi;
- 7- che il concessionario ha fornito dimostrazione di avvenuto versamento del prezzo complessivo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00);
- 8- che il concessionario si obbliga al versamento di € 480,00 (quattrocentottanta/00) per spese di registrazione del presente atto di concessione entro 10 giorni dalla data odierna;

CIO'PREMESSO

Le parti sopra qualificate, con la presente scrittura privata soggetta a registrazione fiscale ai sensi dei legge

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Il Comune di Roccafluvione dà e concede in uso, al concessionario, che accetta per sé e per gli aventi causa, la mini - cappellina denominata "Mini-cappellina n. 36", composta di n. 08 loculi - Parte nuova del Civico Cimitero.

La concessione è regolata dalle seguenti disposizioni.

§ 1. La mini - cappellina, formata di n. 8 loculi, è concessa in uso per la durata di anni 80 (ottanta), decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. La concessione non dà diritto di proprietà, ma solo il diritto d'uso al concessionario e alle persone della sua famiglia. Tale diritto non è commerciabile; il titolare ed i suoi eredi non potranno, per nessuna ragione e a nessun titolo, trasferire la concessione a terzi.

§ 2. Nella mini - cappellina, oltre la salma del concessionario, potranno essere tumulata esclusivamente le salme dei congiunti, parenti ed affini sino al 4° grado. E' consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di conviventi o altre persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per il concessionario stesso. In caso di morte del concessionario, gli eredi dovranno comunicare al Comune, entro dodici mesi dal decesso, i nominativi dei successori alla concessione, richiamandone la variazione per l'aggiornamento; in mancanza, il Comune, vi provvederà d'ufficio.

§ 3. Le salme non dovranno essere rimosse dalla mini - cappellina concessa se non per la traslazione in altri loculi, tombe, sepolcri privati o ossari, previa autorizzazione comunale e su parere favorevole dell'Autorità sanitaria.

§ 4. Qualora il concessionario, i suoi eredi e aventi causa, intendano rinunciare alla concessione, la mini - cappellina, libera dalle salme, torna nella disponibilità del Comune, se questo manifesta la volontà della retrocessione.

§ 5. Il manufatto è concesso nello stato di fatto in cui si trova, noto al concessionario, con porta d'ingresso e lastre in marmo con relative borchie in bronzo a chiusura dei loculi.

§ 6. Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione di quanto forma oggetto della presente mini - cappellina, necessari al mantenimento della funzionalità, del decoro e della sicurezza del manufatto. Entro dodici mesi dalla sepoltura, dovrà essere completata la lapide con le generalità del defunto. Il concessionario o gli aventi causa potranno eseguire opere di miglioria e/o abbellimento solo ed esclusivamente all'interno della mini - cappellina nel completo rispetto della tipologia dei materiali concessi e senza comunque variare l'aspetto architettonico dell'intero manufatto, previa autorizzazione comunale e senza pretendere alcun indennizzo da parte del Comune. Gli interventi previsti nel presente articolo potranno essere eseguiti solo dopo aver avvisato per iscritto il Comune ed averne ottenuto l'assenso, ferma l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia e sanitaria. Il concessionario non potrà eseguire nessuna opera di modifica dell'impianto elettrico, né interventi sulla struttura portante o sulla copertura; tali interventi dovranno essere realizzati da parte dell'Ente e a tal fine il concessionario autorizza fin d'ora l'accesso al personale o ad appaltatori del Comune.

§ 7. Ove la cappellina versa in stato di abbandono, le lapidi o gli elementi interni sono pericolosi per instabilità e le opere di manutenzione di competenza del concessionario non siano eseguite dopo diffida notificata dal Comune, i lavori saranno realizzati d'ufficio dal Comune stesso, con addebito dei costi. Il concessionario è tenuto a segnalare per iscritto agli Uffici Comunali eventuali inconvenienti che possano arrecare danni alla struttura o ai frequentatori del cimitero.

§ 8. Oltre che dalle indicate disposizioni, la presente concessione d'uso si intende regolata dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, dalle norme statali in materia e dai vincoli inerenti la natura della concessione stessa. Il concessionario si obbliga espressamente, per esso e per gli aventi causa, ad accettare le modificazioni regolamentari imposte dalle Autorità competenti.

§ 9. Allo scadere della concessione, il concessionario dovrà liberare i loculi dalle salme e dai resti mortali ivi presenti, trasferendoli in altra idonea collocazione. Gli aventi diritto potranno, salvo diversa disposizione di Regolamento, chiederne il rinnovo della concessione dietro versamento del corrispettivo stabilito dal Comune alla data della richiesta stessa. In mancanza di tale istanza, la concessione si intende decaduta e la mini - cappellina tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune, il quale è autorizzato ad effettuare, previa comunicazione, la estumulazione delle salme ivi presenti per la collocazione in altre sepolture.

§ 10. La concessione può essere revocata dal Comune per: a) ragioni di interesse pubblico; b) esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione cimiteriale; c) completo abbandono dipendente da incuria, previa diffida ai componenti della famiglia da notificarsi secondo le disposizioni in vigore. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) e b), la concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in altra sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero con spese a carico del Comune.

§ 11. La concessione potrà essere dichiarata decaduta nei seguenti casi: a) quando venga accertato che è oggetto di lucro o di speculazione; b) nel caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso; c) quando non vengano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti nel presente atto di concessione.

§12. Il provvedimento di revoca o di decadenza è disposto dal Responsabile del Servizio competente, notificato agli interessati secondo le disposizioni in vigore. Pronunciata la decadenza, il Responsabile del Servizio dispone la traslazione delle salme e dei resti in altro loculo, in campo comune o ossario, e la mini - cappellina la cui concessione è dichiarata decaduta torna nella piena disponibilità del Comune senza alcun diritto da parte del concessionario.

§13. Il Comune non è responsabile verso il concessionario per la distruzione, in tutto o in parte, della mini - cappellina concessa, derivante da caso fortuito o forza maggiore.

§14. Con la sottoscrizione del presente atto, il concessionario dichiara di ricevere la chiave della porta di accesso alla mini - cappellina.

§ 15. Il Comune informa il concessionario, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

§ 16. Le spese tutte, nessuna esclusa ed eccettuata, conseguente al presente atto sono a totale e diretto carico del concessionario. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale ai sensi di legge.

§ 17. Si dà atto che il presente schema di concessione è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale nr. 212 del 30/12/2019.

§ 18. Il presente atto di concessione è redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al concessionario e un secondo conservato negli Uffici Comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO

Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i seguenti punti del presente contratto: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 3812 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 05-05-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.

TRASMISSIONE

La presente deliberazione è stata inviata:

[] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

30-12-19 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

ANNOTAZIONI